



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
**COMITATO REGIONALE
CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2015/2016

Comunicato Ufficiale n. 3 dell'8 luglio 2015

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI E ZONALI 2015/2016

La Lega Nazionale Dilettanti, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera i) del Regolamento della L.N.D., ha provveduto alle nomine relative alla composizione, per l'anno sportivo 2015/2016, delle Delegazioni Provinciali e zonali (***stralcio dal C.U. n. 6 del 1° luglio 2015 della L.N.D.***, per le nomine relative al C.R. Campania – L.N.D.), di seguito indicate:

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO

via Carlo del Balzo 81 – 83100 Avellino

tel. 0825 31087 – fax 0825 780011 – e-mail segreteria@figcavellino.it

Delegato: **Giuseppe Della Rocca**
Vice Delegato: **Marco De Prospo**
Componenti: **Giovanni Colasante, Carmine Cucciniello, Biagio Della Rocca, Carmine Fina, Raffaele Guerriero, Tommaso Imperiale, Giuseppe Moffa, Giovanni Trancucci e Raffaele Troisi**
Segretario: **Antonio Dello Iacono**

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

via Antonio Rivellini ingresso 5, Palazzo CONI – 82100 Benevento

tel. 0824 364109 – fax 0824 364708 – e-mail info@figc-bn.it

Delegato: **Antonio Giorgione**
Vice Delegato: **Antonio Abbuonandi**
Componenti: **Gianluigi Nenna, Luigi Spanò e Nicola Tancredi**
Segretario: **da indicare**

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA
via Tescione 75 Parco COMER – 81100 Caserta
tel. 0823 322040 – fax 0823 323804 – e-mail luigigargiulo7@gmail.it

Delegato: Giovanni Beatrice
Vice Delegato: Michele Panarello
Componenti: Adriano Aran, Massimo Coletta, Angelo De Rosa, Oreste Manzella,
Roberto Radassao, Antonio Taraschi e Rocco Veccia
Segretario: Luigi Gargiulo

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI
via Strettola Sant'Anna alle Paludi 115 – 80142 Napoli
tel. 081 2449031 / 081 2449024 – fax 081 2449023 – e-mail del.napoli@Ind.it

Delegato: Antonio Capasso
Vice Delegato: Vincenzo Cirillo
Componenti: Nazzareno Argo, Francesco Cinquegranelli, Vincenzo Colella, Salvatore
Figliolia, Umberto Fornito, Fortunato Grippa, Salvatorino Guerra, Antonio
Mirabella, Errico Mosè, Massimo Petriccioli, Aldo Poggiano, Giuseppe
Sorbo ed Angelo Zeoli
Segretario: Giovanni Catalano

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
via San Leonardo 120 Loc. Migliaro – 84131 Salerno
tel. 089 332951 – fax 089 331556 – e-mail del.salerno@Ind.it

Delegato: Donato Di Stasi
Vice Delegato: Sabato Giannattasio
Componenti: Giovanni Anastasio, Ercole Avallone, Daniele Bonifacio, Anastasio
Guadagno, Carlo Peluso, Antonio Petrocelli, Vincenzo Sica, Giuseppe
Stanzione ed Andrea Truda
Segretario: Piero Malangone

DELEGAZIONE ZONALE DI AGROPOLI – CILENTO
viale Europa 7 – 84043 Agropoli
tel. e fax 0974 827391

Delegato: Giancarlo Garofalo
Collaboratore: Carmine Iannicelli

DELEGAZIONE ZONALE DI VAIRANO PATENORA – ALTO CASERTANO
via Luigi Cadorna – 81058 Vairano Patenora
tel. 0823 988513

Delegato: Orlando Natale

DELEGAZIONE ZONALE DI SALA CONSILINA – VALLO DI DIANO
via Macchia Italiana 4 – 84036 Sala Consilina
tel. e fax 0975 22630

Delegato: Giuseppe Gallo

DELEGAZIONE ZONALE DI SAPRI – GOLFO DI POLICASTRO

via Santa Croce – 84073 Sapri

tel. e fax 0973 392701

Delegato:
Collaboratore:

Luigi Zambrotta
Vito Quintieri

* * * * *

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2015/2016
(potranno effettuarsi solo con procedura *on-line*)

GLI IMPORTI SONO DIMINUITI RISPETTO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015.

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO
ECCELLENZA (*)	VENERDÌ 24 LUGLIO 2015	€ 6.300,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
PROMOZIONE (*)	GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2015	€ 5.500,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
PRIMA CATEGORIA	GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2015	€ 3.130,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
SECONDA CATEGORIA	GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015	€ 2.190,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
JUNIORES REGIONALE (**)	GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2015	€ 970,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
JUNIORES '98 U. 17 REGIONALE (***)	GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015	€ 300,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
JUNIORES PROVINCIALE	GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015	€ 970,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
TERZA CATEGORIA	GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2015	€ 1.190,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
TERZA CATEGORIA "RISERVE"	GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2015	€ 800,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2015	€ 1.120,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015	€ 1.120,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
TERZA CAT. – U. 21 "RISERVE"	GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015	€ 1.120,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO FEMMINILE – SERIE C1	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 1.140,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO FEMMINILE – SERIE C2	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 1.140,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO A CINQUE – SERIE C1 (**)	VENERDÌ 24 LUGLIO 2015	€ 2.520,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2015	€ 1.590,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO A CINQUE – SERIE D	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 1.290,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Maschile	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 820,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO A CINQUE JUNIORES Maschile	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 430,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015	€ 1.040,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 1.040,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Femminile	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 820,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO A CINQUE JUNIORES Femminile	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 430,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
ATTIVITÀ AMATORI	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 1.850,00

(*) comprensivo del Campionato Juniores Regionale

(**) comprensivo del Campionato Juniores di Calcio a Cinque

(***) le Società pure devono versare anche la tassa associativa e il costo per l'assicurazione dirigenti.

* * * * *

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE
ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO
ECCELLENZA	VENERDÌ 24 LUGLIO 2015	€ 6.300,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
IMPORTO PROMOZIONE: € 5.500,00 + DIFFERENZA: € 800,00		
PROMOZIONE	GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2015	€ 5.500,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
IMPORTO PRIMA CATEGORIA: € 3.130,00 + DIFFERENZA: € 2370,00		
PRIMA CATEGORIA	GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2015	€ 3.130,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
IMPORTO SECONDA CATEGORIA: € 2.190,00 + DIFFERENZA: € 940,00		
SECONDA CATEGORIA	GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015	€ 2.190,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
IMPORTO TERZA CATEGORIA: € 1.190,00 + DIFFERENZA: € 1000,00		
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	VENERDÌ 24 LUGLIO 2015	€ 2.520,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
IMPORTO CALCIO A 5 SERIE C2: € 1.590,00 + DIFFERENZA: € 930,00 (compresa la Juniores di Calcio a Cinque)		

CALCIO A CINQUE – SERIE C2 **GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2015** € 1.590,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
IMPORTO CALCIO A 5 SERIE D: € 1.290,00 + DIFFERENZA: € 300,00

CALCIO FEMMINILE – SERIE C1 **GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015** € 1.090,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
IMPORTO CALCIO FEMMINILE SERIE C2: € 1.090,00 + DIFFERENZA: € 0,00

* * * * *

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA 2015/2016

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2015/2016:

ECCELLENZA	12 – 13 SETTEMBRE 2015
PROMOZIONE	12 – 13 SETTEMBRE 2015
PRIMA CATEGORIA	3 – 4 OTTOBRE 2015
SECONDA CATEGORIA	10 – 11 OTTOBRE 2015
JUNIORES REGIONALE e /o ATTIVITÀ MISTA	3 – 4 – 5 OTTOBRE 2015
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	10 – 11 OTTOBRE 2015
TERZA CATEGORIA – UNDER 20	10 – 11 OTTOBRE 2015
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	3 – 4 – 5 OTTOBRE 2015
TERZA CATEGORIA	10 – 11 OTTOBRE 2015
JUNIORES PROVINCIALE	9 – 10 – 11 SETTEMBRE 2015
COPPA ITALIA – ECCELLENZA / PROMOZIONE	5 – 6 SETTEMBRE 2015
CALCIO FEMMINILE	10 – 11 OTTOBRE 2015
COPPA CAMPANIA FEMMINILE	26 – 27 SETTEMBRE 2015
CALCIO A 5 SERIE C1	12 SETTEMBRE 2015
CALCIO A 5 SERIE C2	10 OTTOBRE 2015
CALCIO A 5 SERIE D	10 – 11 OTTOBRE 2015
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1 (ex “A”)	10 – 11 OTTOBRE 2015
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2 (ex “B”)	10 – 11 OTTOBRE 2015
CALCIO A 5 JUNIORES	10 – 11 OTTOBRE 2015
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5	5 SETTEMBRE 2015
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 “D”	4 OTTOBRE 2015
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMM.	4 OTTOBRE 2015
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUN.	4 OTTOBRE 2015
ATTIVITÀ AMATORI	4 OTTOBRE 2015
COPPA CAMPANIA AMATORI	4 OTTOBRE 2015

* * * * *

COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Nel rammentare che il premio assicurativo, anche per la stagione sportiva 2015/2016, inciderà in maniera rilevante sul bilancio di ogni singola società, il C.R. Campania (al quale, in argomento, è demandata esclusivamente la funzione di incasso dalle società e di rimessa alla L.N.D. dei relativi importi), senza voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione delle società ad esso affiliate, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottolinea all'attenzione delle società medesime di valutare l'opportunità di svincolare i calciatori, eventualmente ritenuti in sovrannumero.

Al fine dello sgravio dei costi, sempre ferma restando l'assoluta autonomia delle società, si ritiene doveroso richiamare l'attenzione sull'esigenza che venga utilizzato già il primo periodo degli svincoli (da mercoledì 1° luglio a giovedì 16 luglio 2015 – ore 19.00).

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ
CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE
E FASE REGIONALE COPPA ITALIA DILETTANTI
CAMPIONATI JUNIORES (O DI ATTIVITÀ MISTA) REGIONALI E/O PROVINCIALI
(DI CALCIO A UNDICI E DI CALCIO A CINQUE)

Come già preannunciato anche le scorse stagioni sportive (C.U. n. 62 del 14 gennaio 2010) e successivamente ribadito, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. n. 80 del 18 gennaio 2009; C.U. n. 110 del 17 febbraio 2010; n. 118 del 30 gennaio 2012 e n. 183 del 13 febbraio 2013, tutti pubblicati in allegato ai Comunicati Ufficiali di questo C.R.), in ordine all'impiego dei **giovani calciatori da utilizzare per la stagione sportiva 2015/2016**, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania (avvalendosi della facoltà concessa ai Comitati e Divisioni di prevedere disposizioni anche aggiuntive, rispetto a quelle determinate dal medesimo Consiglio Direttivo della L.N.D.), ha deliberato che:

per la stagione sportiva 2015/2016 sarà fatto obbligo, per le attività di cui all'epigrafe e con le medesime modalità dei precedenti anni sportivi, di impiegare, nelle gare ufficiali, calciatori giovani, almeno nel numero minimo, di seguito specificato:

Coppa Italia Dilettanti – fase regionale	Ecceellenza	Promozione
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1998	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1998	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1998
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1997	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1997	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1997
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1996	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1996	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1996

Si preannuncia fin d'ora che, per la stagione sportiva 2017/2018, previa autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti, sarà fatto obbligo, per le attività di cui all'epigrafe e con le medesime modalità, di impiegare almeno tre calciatori giovani (uno del 1998, uno del 1999** ed uno del 2000).**

****** Ai fini della prescrizione in argomento, a decorrere dalla stagione sportiva 2016/2017, previa disamina dell'Assemblea delle società del C.R. Campania, la richiamata autorizzazione della L.N.D.:**

- sarà ritenuta valida la partecipazione alle gare ufficiali di almeno un calciatore, nato dal 1° gennaio 1998 in poi, cosiddetto "fidelizzato", a condizione che egli risulti tesserato, a favore della rispettiva società che lo utilizzi, da almeno una stagione sportiva (ovvero entro il 30 settembre 2015);
- le società del C.R. Campania, per le gare ufficiali dell'attività di cui all'epigrafe, sono legittimate ad utilizzare esclusivamente i calciatori tesserati a loro favore da almeno una stagione sportiva e nati fra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1998.

Al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Undici della stagione sportiva 2015/2016 potranno partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1997 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno d'età; **per le sole società di Juniores Regionale (squadre riserve), è consentita la partecipazione di TRE calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1996 in poi.**

In ordine all'attività di Calcio a Cinque, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 39, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai calciatori "giovani", ha disposto, per la stagione sportiva 2015/2016, che alle società partecipanti al Campionato Regionale di CALCIO A CINQUE SERIE C1 è fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni gara del Campionato medesimo, almeno DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1997 in poi e DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1994 in poi, con l'obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco dall'inizio della gara e per tutta la sua durata e che uno qualsiasi delle richiamate fasce d'età partecipi alla gara e sia sempre presente (sarà individuato a mezzo di apposita fascia da indossare obbligatoriamente dai citati calciatori "giovani" e dovranno indossare una maglietta contrassegnata dai numeri dal 16 al 30) fatta

salva l'eventuale espulsione (o eventuali infortuni) di tutti i calciatori delle richiamate fasce (in tal caso la società giocherà in inferiorità numerica).

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento.

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 39, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai **calciatori "giovani"**, ha altresì, disposto, per la stagione sportiva 2015/2016, che **alle società partecipanti al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2 è fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni gara del Campionato medesimo, almeno DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1994 in poi, con l'obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco da prima dell'inizio della gara e per tutta la sua durata, con le due eccezioni che seguono:**

- 1) eventuale espulsione dal campo, nell'ambito della richiamata fascia d'età obbligata: di un calciatore (con riduzione dell'obbligo, di cui innanzi, ad un solo calciatore); di due calciatori (con annullamento dell'obbligo medesimo);**
- 2) infortunio, senza rientro successivo nel campo di gioco, del calciatore della richiamata fascia d'età obbligata.**

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento.

Si preannuncia fin d'ora che, per la stagione sportiva 2016/2017, previa autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti, l'età dei calciatori con obbligatorietà di impiego per il Campionato di C1 sarà adeguata a quella prescritta per la partecipazione al Campionato Juniores. Pertanto in via di previsione sarà disposta l'obbligo di inserire in distinta DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1998 in poi e DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1997 in poi, con l'obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco dall'inizio della gara e per tutta la sua durata e che uno qualsiasi delle richiamate fasce d'età partecipi alla gara e sia sempre presente (sarà individuato a mezzo di apposita fascia da indossare obbligatoriamente dai citati calciatori "giovani" e dovranno indossare una maglietta contrassegnata dai numeri dal 16 al 30) fatta salva l'eventuale espulsione (o eventuali infortuni) di tutti i calciatori delle richiamate fasce (in tal caso la società giocherà in inferiorità numerica).

Negli altri Campionati 2015/2016, organizzati nell'ambito di questo C.R., inclusi gli altri di Calcio a Cinque, non è stato previsto alcun vincolo in ordine alla partecipazione di calciatori giovani.

* * * * *

ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2015/2016 – VISITE MEDICHE

Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l'attenzione delle società affiliate in ordine all'obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, di sottoporsi a visita medica differenziata ai fini del rilascio del **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica**.

Il Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica può essere rilasciato esclusivamente dalle strutture sanitarie preposte (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – Azienda Ospedaliera; A.U.P. – Azienda Universitaria Policlinico), e dai Medici specialisti in Medicina dello Sport, di cui all'elenco pubblicato sul Sito Internet della Regione Campania (www.regione.campania.it) digitando nella voce: ricerca sul portale "medicina dello sport".

Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserite nell'elenco di cui all'elenco innanzi indicato) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a costo zero per gli atleti/e (tesserati/e con le società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), **minori di anni 18 e per i disabili di tutte le età. I maggiori di età sono tenuti al versamento all'Azienda di un ticket sanitario.**

I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inseriti negli appositi elenchi consultabili sul Sito della Regione Campania) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a minorenni, maggiorenni e disabili, con il pagamento dell'intero costo della visita.

Va, altresì, sottolineato che alla ripresa dell'attività agonistica di buona parte delle Federazioni Sportive Nazionali, in ragione della lunga lista d'attesa per l'effettuazione delle visite mediche presso le **ASL**, è consigliabile anticipare le richiamate visite già dal mese di luglio.

* * * * *

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2015/2016

OMOLOGAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI

È pervenuta all'Ufficio di Presidenza del C.R. Campania – L.N.D., una nota, della Commissione impianti sportivi in “erba sintetica” della L.N.D., dalla quale si rileva che numerosi impianti sportivi in “erba sintetica” campani abbiano l'omologazione scaduta e non rinnovata.

A tale proposito si rammenta alle società che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, non saranno accettate le iscrizioni di società che presenteranno la disponibilità di un impianto sportivo non omologato o con omologazione scaduta. Pertanto, si invitano le società che usufruiscono di tali impianti ad attivarsi presso i proprietari o gestori dei citati impianti affinché regolarizzino l'omologazione nei tempi più brevi.

* * * * *

DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

Viste le richieste, pervenute a questo C.R., in ordine all'epigrafe, si ritiene opportuno ripubblicare quanto previsto dalla Circolare del 20 maggio 2003 della L.N.D., pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania e successivi: **“I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi degli art. 32 bis e 32 ter – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale”**.

In via esplicita: per i calciatori over 25, che abbiano conseguito lo svincolo sulla base della richiamata normativa, le società dovranno comunque provvedere, per ogni anno sportivo, al rinnovo del relativo tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.

* * * * *

CONSEGNA A MANO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI (COMPILATE CON LA PROCEDURA ON-LINE) DA PARTE DI SOCIETÀ AL C.R. CAMPANIA (ART. 107 N.O.I.F.) – SCADENZA MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2015 – ORE 19.00

Come dal C.U. n. 286/A del 26 maggio 2015 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al in allegato al C.U. n. 140 dell'11 giugno u.s. di questo C.R. e ripubblicato in allegato al C.U. n. 1 del 3 luglio u.s. del C.R. Campania, le liste di svincolo **(CHE POTRANNO ESSERE REDATTE SOLO ATTRAVERSO LA PROCEDURA ON-LINE)** da parte di società dilettantistiche per calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” **DEVONO ESSERE DEPOSITATE O INOLTRATE, A MEZZO PLICO RACCOMANDATO CON AVVISO DI RICEVIMENTO** (in quest'ultimo caso la lista di svincolo, comunque spedita entro il 16 luglio deve pervenire entro i dieci giorni successivi alla scadenza, ossia entro il 26 luglio 2015).

Si pubblica, di seguito, il prospetto dei giorni e degli orari a disposizione delle società per la consegna delle liste di svincolo di cui all'epigrafe:

GIOVEDÌ 9 luglio	dalle ore 15.00	alle ore 18.00
MARTEDÌ 14 luglio	dalle ore 15.00	alle ore 18.00
GIOVEDÌ 16 luglio	dalle ore 15.00	alle ore 19.00

* * * * *

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE **RIUNIONE DEL 22 GIUGNO 2015 – DELIBERE DEPOSITATE IL 29 GIUGNO 2015**

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; vv. Antonio Gambacorta, dott. Serafino Mirone, avv. Francesco Mottola, avv. Anna Assunta Napoletano, dott. Lucio Schiavone, Componenti.

N. 184. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MASCOLO LEONARDO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SANT'ANTONIO ABATE): ART. 1, COMMA 1; ART. 8, COMMA 15, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ SANT'ANTONIO ABATE (ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA)

Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 14 novembre 2014, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 8 maggio 2014, prot. 6458/763, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

OSSERVA:

in via preliminare, debbono essere richiamate le delibere n. 164 e n. 172, con le quali venivano disposti i rinvii della trattazione del procedimento in esame, rispettivamente, al 16 marzo e 20 aprile 2015. Alla riunione del 20 aprile 2015 era presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Era, altresì, presente il legale della società deferita, che l'ha rappresentata ed assistita. È risultato assente il sig. Mascolo Leonardo, pur regolarmente convocato. Il Rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto: mesi sei di inibizione a carico del sig. Mascolo Leonardo; ha chiesto, altresì, per la società deferita, euro 500,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione. Il legale della società deferita ha rappresentato che il sig. Giglio, in data 9.10.2014, si è dichiarato soddisfatto ed ha precisato di non aver più nulla a pretendere, come da formale dichiarazione dello stesso, depositata agli atti. Ha fatto, inoltre, presente che la somma dovuta era già stata messa a disposizione dell'interessato, come da allegata nota 25 luglio 2013, con la quale la società ha autorizzato il Comitato Regionale Campania – L.N.D. a prelevare il relativo importo dal proprio conto, all'atto dell'iscrizione al Campionato 2013/2014. Ha evidenziato, altresì, che, per i medesimi fatti, entrambi gli odierni incolpati erano già stati deferiti (con atto della Procura Federale n. 4011/472 pf12-13 AM/ma del 10.1.2013) e sanzionati dalla Commissione Disciplinare Nazionale (con delibera n. 202, pubblicata sul CU n. 67 CDN del 14 febbraio 2013), mediante l'inibizione per mesi sei a carico del sig. Mascolo Leonardo ed un punto di penalizzazione, per la stagione sportiva 2012/2013, a carico della società Sant'Antonio Abate. Ha rappresentato, infine, che si erano verificati avvicendamenti nella compagine societaria e che l'attuale dirigenza, soltanto di recente, aveva avuto notizia del persistere della pendenza, provvedendo, però, a risolverla immediatamente. Il Tribunale rileva che, dalla documentazione in atti, risulta accertato che la società Sant'Antonio Abate non aveva provveduto al tempestivo pagamento nei confronti del sig. Giglio Clemente delle somme, di cui alla decisione sanzionatoria della Commissione Accordi Economici, pubblicata sul Comunicato Ufficiale della L.N.D., n. 232, del 28.06.2012; rileva, inoltre, che, effettivamente, gli odierni deferiti erano già stati sanzionati, come sottolineato in precedenza, con decisione dell'allora Commissione Disciplinare Nazionale del 14 febbraio 2013; dà atto, altresì, che, come dimostrato nel corso del giudizio disciplinare, la somma dovuta era stata effettivamente messa a disposizione dell'interessato, come dall'allegata nota del 25 luglio 2013, a firma del sig. Mascolo Leonardo, con la quale la società aveva autorizzato il Comitato Regionale Campania a prelevare il relativo importo dal proprio conto. Pertanto, devono essere respinte le richieste della Procura Federale, anche ad evitare la violazione del principio del "ne bis in idem". P.Q.M.

DELIBERA

non doversi procedere nei confronti dei deferiti, anche in ragione del fatto che, per le questioni oggetto del giudizio, il sig. Leonardo Mascolo e la Società Sant'Antonio Abate sono già stati sanzionati dall'allora Commissione Disciplinare Nazionale, con delibera n. 202, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 67 C.D.N. del 14 febbraio 2013.

N. 185 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MASCOLO LEONARDO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE

DELLA SOCIETÀ SANT'ANTONIO ABATE): ART. 1, COMMA 1; ART. 8, COMMA 15, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ SANT'ANTONIO ABATE (ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA)

Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 14 novembre 2014, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 8 maggio 2014, prot. 619/971, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

OSSERVA:

in via preliminare, debbono essere richiamate le delibere n. 165 e n. 173, con le quali venivano disposti i rinvii della trattazione del procedimento in esame, rispettivamente, al 16 marzo e venti aprile 2015. Alla riunione del 20 aprile 2015 era presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Era, altresì, presente l'assistente legale della società deferita, che l'ha rappresentata ed assistita. È risultato assente il sig. Mascolo Leonardo. Il Rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto: mesi sei di inibizione a carico del sig. Mascolo Leonardo; per la società deferita, euro 400,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione. Il legale della società deferita ha rappresentato che il sig. Casapulla Osvaldo, in data 27.11.2014, si è dichiarato soddisfatto ed ha precisato di non aver più nulla a pretendere, come da formale dichiarazione dello stesso in atti. Ha rappresentato che si erano verificati avvicendamenti nella compagine societaria e che l'attuale dirigenza, soltanto in data 18 novembre 2014, aveva avuto notizia della pendenza, provvedendo, però, a prendere immediati contatti con l'interessato ed a concordare con lo stesso un accordo bonario per il pagamento di quanto dovuto, risolvendo definitivamente il relativo contenzioso. Il Tribunale rileva che, dalla documentazione in atti, risulta accertato che la società Sant'Antonio Abate ha provveduto al pagamento, in via transattiva, nei riguardi del sig. Casapulla Osvaldo, dell'importo alla cui corresponsione era stata sanzionata dalla Commissione Accordi Economici, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 156 del 4.03.2014, confermata dalla Commissione Vertenze Economiche, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 22/D, del 28.06.2012. Rileva, altresì, che il pagamento è stato effettuato oltre il termine temporale, previsto dall'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. Tenuto conto, peraltro, di tutti gli aspetti, innanzi enunciati, in primis la sostanziale soluzione della vicenda in esame, questo Collegio ritiene di dover determinare le sanzioni con riferimento al sig. Mascolo Leonardo e ad una sanzione pecuniaria a carico della società. P.Q.M.

DELIBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico del sig. Mascolo Leonardo, l'inibizione per mesi tre ed, a carico della società Sant'Antonio Abate, l'ammenda di euro 500,00.

N. 186 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. VARONE CARLO (ALL'EPOCA DEI FATTI COMMISSARIO STRAORDINARIO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SANT'ANTONIO ABATE): ART. 1, COMMA 1; ART. 8, COMMI 9 E 15, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ SANT'ANTONIO ABATE (ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA)

Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 14 novembre 2014, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 8 maggio 2014, prot. 620/970, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

OSSERVA:

in via preliminare, debbono essere richiamate le delibere n. 166 e n. 174, con le quali venivano disposti i rinvii della trattazione del procedimento in esame, rispettivamente, al 16 marzo e venti aprile 2015. Alla riunione del 20 aprile 2015 era presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Erano, altresì, presenti il sig. Varone Carlo e l'assistente legale della società deferita, che l'ha rappresentata ed assistita. Il Rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto: mesi sei di inibizione a carico del sig. Varone Carlo; per la società deferita, euro 400,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione. Il legale della società deferita ha rappresentato che il sig. Pontillo Vincenzo, in data 26.09.2014, si è dichiarato soddisfatto ed ha precisato di non aver più nulla a pretendere, come da formale dichiarazione dello stesso in atti. Ha rappresentato che si erano verificati avvicendamenti nella compagine societaria e che l'attuale dirigenza, soltanto in data 30 luglio 2014, aveva avuto notizia della pendenza, provvedendo, però, a prendere immediati contatti con l'interessato ed a concordare con lo stesso un accordo bonario per il pagamento di quanto dovuto (messo a disposizione del C.R. Campania – L.N.D. il 12 agosto 2014 e quietanzato dal sig. Pontillo Vincenzo nella cennata data del 26.09.2014), risolvendo definitivamente il relativo contenzioso. Il Tribunale rileva che, dalla documentazione in atti, risulta accertato che la società Sant'Antonio Abate ha provveduto al pagamento, nei riguardi del sig. Pontillo Vincenzo, mediante accordo transattivo, dell'importo alla cui corresponsione era stata sanzionata dalla Commissione Accordi Economici, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 156 del 4.03.2014. Rileva, altresì, che il pagamento è stato effettuato oltre il termine temporale, previsto dall'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. Tenuto conto, peraltro, di tutti gli aspetti, innanzi enunciati, in primis la sostanziale soluzione della vicenda in esame, questo Collegio ritiene di dover determinare le sanzioni con riferimento al sig. Varone Carlo e ad una sanzione pecuniaria a carico della società. P.Q.M.

DELIBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico del sig. Varone Carlo, l'inibizione per mesi tre ed, a carico della società Sant'Antonio Abate, l'ammenda di euro 500,00.

N. 187 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. VARONE CARLO (ALL'EPOCA DEI FATTI COMMISSARIO STRAORDINARIO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SANT'ANTONIO ABATE): ART. 1, COMMA 1; ART. 8, COMMI 9 E 15, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.; ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ SANT'ANTONIO ABATE (ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA)

Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 14 novembre 2014, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 8 maggio 2014, prot. 621/969, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

OSSERVA:

in via preliminare, debbono essere richiamate le delibere n. 167 e n. 175, con le quali venivano disposti i rinvii della trattazione del procedimento in esame, rispettivamente, al 16 marzo e venti aprile 2015. Alla riunione del 20 aprile 2015 era presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Erano, altresì, presenti il sig. Varone Carlo e l'assistente legale della società deferita, che l'ha rappresentata ed assistita. Il Rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto: mesi sei di inibizione a carico del sig. Varone Carlo; per la società deferita, euro 400,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione. Il legale della società deferita ha rappresentato che il sig. Sperandeo Fabio, in data 29.09.2014, si è dichiarato soddisfatto ed ha precisato di non aver più nulla a pretendere, come da formale dichiarazione dello stesso in atti. Ha rappresentato che si erano verificati avviciamenti nella compagine societaria e che l'attuale dirigenza, soltanto in data 30 luglio 2014, aveva avuto notizia della pendenza, provvedendo, però, a prendere immediati contatti con l'interessato ed a concordare con lo stesso un accordo bonario per il pagamento di quanto dovuto (messo a disposizione del C.R. Campania – L.N.D. il 12 agosto 2014 e quietanzato dal sig. Sperandeo Fabio nella cennata data del 29.09.2014), risolvendo definitivamente il relativo contenzioso. Il Tribunale rileva che, dalla documentazione in atti, risulta accertato che la società Sant'Antonio Abate ha provveduto al pagamento, nei riguardi del sig. Sperandeo Fabio, mediante accordo transattivo, dell'importo alla cui corresponsione era stata sanzionata dalla Commissione Accordi Economici, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 156 del 4.03.2014. Rileva, altresì, che il pagamento è stato effettuato oltre il termine temporale, previsto dall'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. Tenuto conto, peraltro, di tutti gli aspetti, innanzi enunciati, in primis la sostanziale soluzione della vicenda in esame, questo Collegio ritiene di dover determinare le sanzioni con riferimento al sig. Varone Carlo e ad una sanzione pecuniaria a carico della società. P.Q.M.

DELIBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico del sig. Varone Carlo, l'inibizione per mesi tre ed, a carico della società Sant'Antonio Abate, l'ammenda di euro 500,00.

RIUNIONE DEL 29 GIUGNO 2015

Presenti: dott. Serafino Mirone, Presidente f.f.; avv. Antonio Gambacorta, avv. Gianluca De Vincentiis, Componenti Collegio A.

N. 188. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MICHELE DI GUIDA (ALL'EPOCA DEI FATTI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ F.C. MONTESANO 2006): ART.1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 61, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO CALABRIA (ALL'EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE DELLA SOCIETÀ F.C. MONTESANO 2006): ART.1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEI SIGG. STEFANO BRIGANTE ED ANTONIO CIUFFO (ALL'EPOCA DEI FATTI, CALCIATORI DELLA SOCIETÀ F.C. MONTESANO 2006): ART.1, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 61 N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ F.C. MONTESANO 2006: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'atto di contestazione dell'11 giugno 2015, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Giorgio Ricciardi, in data 26 gennaio 2015, prot. 5329/712, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

OSSERVA:

all'odierna riunione è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Preliminarmente, questo Tribunale Federale Territoriale dà atto, al Rappresentante della Procura Federale, che agli atti non vi è prova della ricezione, dell'atto di contestazione, da parte dei deferiti (pur spedito, a mezzo raccomandata postale A.R., in data 17 giugno 2015). Sulla base del cennato elemento, questo Tribunale, al fine della doverosa garanzia del diritto di difesa, ha ritenuto di proporre il rinvio, per la trattazione, al 7 settembre 2015, ore 16,00 (a seguire), per consentire l'espletamento dei necessari accertamenti da parte della Segreteria di questo Tribunale, disponendo che la spedizione dell'atto di contestazione sia eseguita a mezzo raccomandata postale, con avviso di ricevimento. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto della circostanza innanzi rappresentata e della conseguenziale proposta, dichiara di condividere il predetto rinvio. Tanto premesso, questo Collegio determina, al fine di consentire ai deferiti di essere presenti al dibattimento, di rinviare la trattazione del procedimento in esame al 7 settembre 2015, ore 16,00 (a seguire), per cui

DISPONE

il rinvio al 7 settembre 2015, ore 16,00 (a seguire), per l'audizione e le decisioni in ordine al deferimento in epigrafe, previa formale, rinnovata comunicazione alle parti.

Presenti: dott. Serafino Mirone, Presidente f.f.; avv. Gianluca De Vincentiis, dott. Lucio Schiavone, Componenti Collegio B.

N. 189. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE RICCI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERVINARA): ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. GERARDO DEL VECCHIO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S.D. VIS ARIANO CALCIO): ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERVINARA: ART.4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S.D. VIS ARIANO CALCIO: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'atto di contestazione dell'11 giugno 2015, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 24 marzo 2015, prot. 7828/363, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

OSSERVA:

all'odierna riunione sono presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché il sig. Giuseppe Ricci, in proprio ed in nome e per conto della società da egli rappresentata. Preliminarmente, questo Tribunale Federale Territoriale dà atto, al Rappresentante della Procura Federale, che agli atti vi è una richiesta di rinvio, da parte dell'assistente legale del sig. Gerardo Del Vecchio nonché della società Vis Ariano Calcio, in quanto lo stesso eccepisce che l'atto di contestazione è pervenuto ai deferiti in data 18.06.2015, ovvero undici giorni prima dell'udienza fissata per la discussione del dibattimento del deferimento. Il sig. Ricci, in proprio ed in nome e per conto della società Cervinara, fa presente di non aver ricevuto l'atto di deferimento da parte della Procura Federale. Sulla base dei cennati elementi, questo Tribunale, al fine della doverosa garanzia del diritto di difesa, ha ritenuto di proporre il rinvio, per la trattazione, al 7 settembre 2015, ore 16,00, per consentire l'espletamento dei necessari accertamenti da parte della Segreteria di questo Tribunale, disponendo che la spedizione dell'atto di contestazione sia eseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Dispone, inoltre, che sia inviata copia dell'atto di deferimento della Procura Federale (non quello di contestazione da parte di questo Collegio) solo alla sola società Cervinara ed al suo presidente, sig. Giuseppe Ricci. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto della circostanza innanzi rappresentata e della conseguenziale proposta, dichiara di condividere il predetto rinvio. Tanto premesso, questo Collegio determina, al fine di consentire ai deferiti di essere presenti al dibattimento, di rinviare la trattazione del procedimento in esame al 7 settembre 2015, ore 16,00, per cui

DISPONE

il rinvio al 7 settembre 2015, ore 16,00, per l'audizione e le decisioni in ordine al deferimento in epigrafe, previa formale, rinnovata comunicazione alle parti, come specificata nella parte motiva.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 29 GIUGNO 2015

Presenti: dott. Serafino Mirone, Presidente f.f.; avv. Gianluca De Vincentiis, avv. Antonio Gambacorta, Componenti; avv. Domenico Imparato Sirica, Rappresentante A.I.A.

133. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLETICO MUNIANENSE – GARA ATLETICO MUNIANENSE / BORGO FERROVIA DEL 15.03.2015 – 3^ CAT. DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: la reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Avellino, n. 34 del 9.04.2015, pag. 672), con la quale è stato rigettato, alla medesima società, il reclamo in prima istanza, per presunta posizione irregolare di calciatori, agli effetti del tesseramento. Tale decisione è stata impugnata dalla società Atletico Munianense (con atto regolarmente inviato alla controparte, nel rispetto delle relative modalità), la quale ha ribadito, in questa sede di seconda istanza, la richiesta di un'ulteriore verifica, agli effetti del tesseramento, del calciatore Urciuoli Marco, nato l'11.06.1995. Da accertamenti espletati presso la Segreteria del Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania, è emerso, invero, che il predetto calciatore Urciuoli Marco, nato l'11.06.1995, ha preso parte, con altra società, previo regolare tesseramento a favore di quest'ultima, a gare di Attività Mista. Di conseguenza, il predetto calciatore risulta essere tesserato con due società diverse, violando le norme federali, per cui questo Collegio, nel sospendere il giudizio, ritiene rimettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per gli accertamenti circa l'identità dei calciatori. P.Q.M.

DELIBERA

di sospendere il procedimento di gravame proposto dalla società Atletico Munianense, in attesa dell'esito degli accertamenti, di cui alla parte motiva, da parte della Procura Federale; nulla dispone, all'atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.

134. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO POLISPORTIVA AZZURRA PAUPISI – GARA VOLTURNA BAIJA E LATINA / POLISPORTIVA AZZURRA PAUPISI DEL 22.03.2015 – 2^ CAT.

135. DELIBERA C.S.A.T – RECLAMO FOOTBALL CLUB PAOLISI 992 – GARA F.C. PAOLISI 992 / SAN MARTINO V.C. DEL 14.12.2014 – PROMOZIONE

136. DELIBERA C.S.A.T – RECLAMO FOOTBALL CLUB PAOLISI 992 – GARA F.C. PAOLISI 992 / SAN MARTINO V.C. DEL 4.04.2015 – ATT. MISTA

137. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO FUTSAL PIETRAMELARA – GARA SAN PRISCO / FUTSAL PIETRAMELARA DEL 14.12.2014 – 2^ CAT.

138. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO FUTSAL ROTA – GARA FUTSAL ROTA / FUTSAL OPLONTI DEL 7.02.2015 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

139. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO MONTESANO 2006 – GARA MONTESANO 2006 / GREGORIANA DEL 6.12.2014 – 1^ CAT.

140. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO NOLA FIVE SOCCER – GARA NOLA FIVE SOCCER / REAL F.A.C. MARANO DEL 12.04.2015 – 2^ CAT.

141. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO OLIMPIA BELLIZZI CALCIO – GARA CALIGÒ NOCERA / OLIMPIA BELLIZZI CALCIO DEL 24.01.2015 – 2^ CAT.

142. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO REAL AMICIZIA – GARA LAUSDOMINI / REAL AMICIZIA DEL 22.03.2015 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

143. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO REAL SPORTING AVERSA C5 – GARA REAL SPORTING AVERSA C5 / REAL POZZUOLI DEL 31.01.2015 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

144. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SANT'ANGELO A CUPOLO – GARA SANT'ANGELO A CUPOLO / SAN MARCO DEI CAVOTI DEL 7.02.2015 – 2^ CAT.

145. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SESSANA FOOTBALL CLUB – GARA SESSANA F.C. / DEA DEANA DEL 18.03.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA

146. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SPORTING BASELICE – GARA SANT'ANGELO A CUPOLO / SPORTING BASELICE DEL 15.11.2014 – 2^ CAT.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, viste le richieste delle società reclamanti di accesso e di copia degli atti di cui in epigrafe (al fine di impugnare le sanzioni del Giudice Sportivo Territoriale), rileva che le società istanti non hanno provveduto alla presentazione del conseguente reclamo. Prende atto, dunque, che è venuto a mancare il requisito essenziale per poter instaurare il giudizio. Questa Corte, altresì, tenuto conto dell'obbligo, sancito dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 33, comma 8), per l'Organo Giudicante, di gravare le società istanti della relativa tassa di reclamo, anche se soltanto preannunciato; P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibili i reclami in epigrafe, in quanto soltanto preannunciati; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto delle rispettive società reclamanti: Azzurra Paupisi, Football Club Paolisi 992 (2 reclami), Futsal Pietramelara, Futsal Rota, Montesano 2006, Nola Five Soccer, Olimpia Bellizzi Calcio, Real Amicizia, Real Sporting Aversa C5, Sant'Angelo a Cupolo, Sessana F.C. e Sporting Baselice.

* * * * *

Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet l' 8 luglio 2015

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Vincenzo Pastore**